

CoViD-19  
gestione e contenimento  
dell'emergenza sanitaria in atto  
**indicazioni per le aziende**

Comitato regionale di coordinamento  
art. 7 D. Lgs. 81/08

16 marzo 2020

Il 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri dichiara lo stato di emergenza, per la durata di sei mesi, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da Coronavirus

## 1. Che cos'è un Coronavirus?

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).

## 2. Che cos'è un nuovo Coronavirus?

Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato SARS-CoV-2 (precedentemente 2019-nCoV), non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina, a dicembre 2019. Il virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus è stato chiamato "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2)

## 3. Cosa è la COVID-19?

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “**COVID-19**” (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata). Lo ha annunciato, l'11 febbraio 2020, nel briefing con la stampa durante una pausa del Forum straordinario dedicato al virus, il Direttore generale dell'Oms **Tedros Adhanom Ghebreyesus**.

# norme – circolari – ordinanze

1. **Prima circolare del Ministero della Salute n. 1997 del 22-01-2020** sulla polmonite da nuovo coronavirus (2019 nCoV) in Cina che riporta che le autorità cinesi e l'OMS hanno confermato la trasmissione del virus da persona a persona e si sono verificati casi fra il personale sanitario e altro contenuto tecnico;
2. **PROVVEDIMENTO del Ministero della Salute 27-01-2020** Divieto di atterraggio di tutti i voli provenienti dalla Cina negli aeroporti di Ciampino, Roma Urbe, Perugia Ancona;
3. **Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020** Dichiarazione, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
4. **Circolare del Ministero della Salute 01-02-2020** Indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina

5. **Circolare del Ministero della Salute 01-02-2020** Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico;
6. **ORDINANZA del Presidente del Consiglio di Ministri Dipartimento della protezione civile** Il ministero dell'Istruzione adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la validità dell'anno scolastico 2019/2020 degli studenti di ogni ordine e grado, che, di ritorno dalle aree a rischio di contagio da agenti virali trasmissibili di cui all'emergenza in rassegna, siano sottoposti a misure di sorveglianza da parte del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale di riferimento, ovvero si sottopongano autonomamente ad una quarantena volontaria nel proprio domicilio;
7. **Circolare del Ministero della Salute 20-02-2020** COVID-2019: indicazioni per la gestione degli atleti che provengono da aree affette;
8. **Ordinanza del Ministero della Salute 21-02-2020** obbligo alle Autorità sanitarie territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID-19 e per coloro che abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall'epidemia

9. **Ordinanza n. 1 del presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna** Sospensione delle attività delle scuole di ogni ordine e grado, asili nido, Università, di manifestazioni ed eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, delle gite di istruzione e dei concorsi e **successiva Circolare esplicativa** (dal 24/02/2020 al 01/03/2020)
10. **Cabina di Regia Emilia-Romagna** - test al Coronavirus per tutti i pazienti affetti da polmonite ricoverati in Terapia intensiva negli ospedali emiliano-romagnoli
11. **Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6** Misure urgenti in materia di **contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica** da COVID-19, sulla base dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità - misure di contenimento e gestione nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio
12. **DPCM del 23 febbraio 2020** Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - divieto di accesso e di allontanamento dai Comuni della Regione Lombardia: Bertonico, Fombio, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e della Regione Veneto: Vo'

- 13. Decreto Ministero Economia e Finanze 24 febbraio 2020** Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19
- 14. DPCM del 25 febbraio 2020** Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - in tutti i comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte sono sospesi gli eventi, le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da Vò e quelli del lodigiano; promozione del lavoro agile per le citate Regioni; altre precauzioni a livello nazionale;
- 15. Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione civile 25 febbraio 2020** in ordine all'acquisizione dei dispositivi di protezione individuali (DPI) così come individuati dalla circolare del Ministero della salute prot. n. 4373 del 12 febbraio 2020. Gli ordini di acquisto del Dipartimento della protezione civile e delle Amministrazioni di cui al comma 2 hanno priorità assoluta rispetto ad ogni altro ordine anche già emesso. E' inoltre fatto divieto di esportare DPI fuori dal territorio nazionale senza previa autorizzazione del Dipartimento della protezione civile.
- 16. Decreto Emilia-Romagna 28 febbraio 2020** Istituzione Unità di Crisi regionale

- 17. Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri, Il Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2020** Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nella pubblica amministrazione al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del Decreto Legge n. 6 del 2020
- 18. Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione civile 28 febbraio 2020** in ordine all'acquisizione degli strumenti e dei dispositivi di ventilazione invasivi e non invasivi
- 19. DPCM 1 marzo 2020** sentito il Comitato Tecnico Scientifico nazionale e le Regioni per garantire uniformità nell'attuazione delle misure. Il Decreto contiene norme che valgono per i soli Comuni delle Zone rosse, altre per tutte le tre le regioni del Nord Italia maggiormente colpite dalla diffusione del virus (**Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna** a cui si aggiungono le province di Pesaro-Urbino e Savona) e altre ancora per l'intero territorio nazionale. Alcune si applicano per la sola **provincia di Piacenza** - in analogia con la Lombardia - dove si concentra la grande maggioranza dei casi positivi in Emilia-Romagna, a causa della contiguità con l'area del Lodigiano, il focolaio più attivo nel Paese. In Emilia-Romagna ancora sospesa l'attività di nidi, scuole e Università e altro, riaprono i luoghi della cultura: musei, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, pur con accessi contingentati. Per la provincia di Piacenza **sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi**



- 20. Regione Emilia-Romagna 2 marzo 2020** Si rafforza il numero dei triage, a protezione degli operatori sanitari e per la sicurezza dei cittadini che accedono alle strutture sanitarie, che servono a dividere già all'ingresso i pazienti con possibili sintomi da Coronavirus dagli altri
- 21. Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9** - Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - art. 34 Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali
- 22. Regione Emilia-Romagna 2 marzo 2020** Riunione del Tavolo del Patto per il Lavoro – gestione attenta della situazione sanitaria ma anche ai pesanti risvolti in campo economico
- 23. DPCM 4 marzo 2020** misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 - i dirigenti scolastici e le Università attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza, anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità – sospensione aggregazioni
- 24. Regione Emilia-Romagna 6 marzo 2020** Siglato in Emilia-Romagna il primo accordo nel Paese per ridurre gli impatti negativi sull'economia: autorizzata la cassa integrazione in deroga, disponibili 38 milioni di euro per garantire la continuità di reddito dei lavoratori.

**25. DPCM 8 marzo 2020** Elimina le precedenti zone rosse, e cioè i Comuni focolaio dell'epidemia della Lombardia e del Veneto, e suddivide il Paese in due aree: la prima, con misure più restrittive per la maggiore diffusione del virus, comprende la **Lombardia** e le province emiliano-romagnole di **Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Rimini**, oltre a quelle di Pesaro e Urbino nelle Marche, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli in Piemonte e Padova, Treviso, Venezia in Veneto. Misure urgenti per il contenimento del contagio: evitare spostamenti delle persone in entrata e in uscita e all'interno dei medesimi territori, salvo spostamenti per motivi di salute, per situazioni di necessità, nonché per comprovate esigenze lavorative. Raccomandava inoltre ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione di periodi di congedi ordinari e di ferie. Altre misure di contenimento meno restrittive valgono invece su tutto il territorio nazionale, e quindi sulle altre province dell'Emilia-Romagna: **Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena**. Le misure contenute nel decreto sono valide dal 8 marzo al 3 aprile. Nelle province di **Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì Cesena**, confermate la sospensione di nidi, scuole e Università in vigore fino al 15 marzo, la promozione del lavoro agile, il distanziamento sociale, l'esclusione di forme aggregative e la fruizione di periodo di congedi ordinari e di ferie. Libertà di spostamento per lavoratori e merci

**26. Ordinanza Presidente Regione Emilia-Romagna 8 marzo 2020** Sospende<sup>10</sup> attività piscine, palestre, centri ricreativi e centri diurni in tutta la Regione

27. **Decreto Legge 8 marzo 2020, n. 11** Differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari
28. **Ordinanza Regione Emilia-Romagna 8 marzo 2020** misure da adottarsi nelle attività di barbiere e parrucchiere, istituti di bellezza, servizi di manicure e pedicure, attività di tatuaggio e piercing
29. **Regione Emilia-Romagna 9 marzo 2020** Accordo fra Regione, Ufficio scolastico regionale e Lepida: in cattedra con le app. Da martedì 10 marzo nelle scuole dell'Emilia-Romagna si potrà fare lezione a distanza con i servizi messi a disposizione gratuitamente da Google e Cisco
30. **Regione Emilia-Romagna 9 marzo 2020** Stanziamento di oltre 45 milioni di euro per famiglie e imprese dell'Emilia-Romagna, risorse utili a fronteggiare le conseguenze derivate dall'emergenza Coronavirus
31. **DPCM 9 marzo 2020** Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure più restrittive previste dal DPCM 8 marzo 2020 per la **Lombardia** e le province emiliano-romagnole di **Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Rimini**, oltre a quelle di Pesaro e Urbino nelle Marche, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli in Piemonte e Padova, Treviso, Venezia in Veneto sono estese all'intero territorio nazionale. Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

- 32. Decreto-legge 09 marzo 2020, n. 14** Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza CoViD
- 33. Ordinanza Presidente Regione Emilia-Romagna 9 marzo 2020** Apertura di bar e attività di ristorazione esclusivamente dalle 6 alle 18 estesa a tutta l'Emilia-Romagna; taxisti e autisti di mezzi a noleggio con conducente devono indossare mascherina e guanti e eseguire con regolarità sanificazioni del veicolo
- 35. Ordinanza Presidente Regione Emilia-Romagna 10 marzo 2020** chiusura dei mercati sette giorni su sette e di pizzerie al taglio, piadinerie, tigellerie, kebab, gelaterie, oltre che di bar e ristoranti dalle ore 18 alle ore 6, anche il sabato e domenica
- 36. DPCM 11 marzo 2020** sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1. Aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Consentita la ristorazione con consegna a domicilio e aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali. Sospese le attività inerenti i servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti). Aperti i servizi bancari, finanziari, assicurativi e l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare.



## ART. 1 COMMA 7

In ordine alle **attività produttive** e alle **attività professionali** si raccomanda che:

- a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  - b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  - c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  - d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  - e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
  - ... si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
  - per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

## **37. Regione Emilia-Romagna 12 marzo 2020** Indicazioni per le aziende ai fini dell'adozione di misure per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2

**Le misure preventive per ridurre le probabilità di contagio da COVID-19 in un luogo di lavoro non sono dissimili da quelle adottate nei confronti della popolazione generale**

- ➔ compito importante e utile del datore di lavoro si ritiene debba essere quello di fornire ai propri lavoratori una corretta informazione:
- sui percorsi ufficiali individuati dalle istituzioni nei casi specifici
  - sull'adozione di comportamentali universali per ridurre il rischio di contagio;
  - sulle misure igieniche adottate dall'azienda
- ➔ fondamentale il coinvolgimento del medico competente, quale professionista qualificato per veicolare nel miglior modo possibile tali informazioni ai lavoratori e collaborare con il datore di lavoro per mettere in atto le misure igieniche universali all'interno dell'azienda

***Misure generali da adottarsi da parte del datore di lavoro***

***Misure universali***

***Misure di prevenzione per i lavoratori addetti al contatto con il pubblico***

***Utilizzo di mascherine chirurgiche***

***Misure previste per i lavoratori individuati come “contatti stretti”***

***Misure nei confronti dei lavoratori che provengono da aree a rischio***

## ***Misure generali da adottarsi da parte del datore di lavoro***

- Esporre in azienda, in più punti frequentati dai lavoratori, locandine che illustrano i comportamenti da seguire per prevenire e contenere il rischio disponibili all'indirizzo [http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6\\_2\\_5.jsp?lingua=italiano&dataa=2020/12/31&datada=2015/01/01](http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_5.jsp?lingua=italiano&dataa=2020/12/31&datada=2015/01/01)
- Assicurare nei bagni quantità sufficienti, sempre disponibili, di sapone liquido e salviette per asciugarsi ed esporre, in corrispondenza dei dispenser, le indicazioni ministeriali sul lavaggio delle mani  
[http://www.salute.gov.it/portale/news/p3\\_2\\_3\\_1\\_1.jsp?lingua=italiano&menu=dossier&p=dossier&id=21](http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_3_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=dossier&p=dossier&id=21);
- Mettere a disposizione dei lavoratori soluzioni idroalcoliche per la disinfezione delle mani;
- Incrementare la frequenza della pulizia delle superfici e degli oggetti condivisi: i coronavirus possono essere eliminati dopo 1 minuto se si disinfettano le superfici con etanolo 62-71% o perossido di idrogeno (acqua ossigenata) allo 0,5% o ipoclorito di sodio allo 0,1 %;
- Garantire sempre un adeguato ricambio d'aria nei locali condivisi;
- Evitare incontri collettivi in situazione di affollamento in ambienti chiusi (meeting, seminari, corsi di formazione ...). Attuare comunque misure di distanziamento sociale e privilegiare in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto comunque garantendo il mantenimento di una distanza interpersonale di almeno 1 metro;

## **Misure generali da adottarsi da parte del datore di lavoro**



- Regolamentare gli spazi destinati alla ristorazione (es. mense, sale caffè) in modo da evitare molti accessi contemporanei;
- Utilizzo di risorse esterne, come i consulenti, preferibilmente in via telematica;
- Posticipo di tutti i viaggi non strettamente indispensabili in zone a rischio epidemiologico come identificate dall'OMS; vista la situazione in continua evoluzione, consultare sempre il sito istituzionale del Ministero della Salute;
- Favorire una corretta informazione rispetto alla non pericolosità dei prodotti made in CHINA e pacchi provenienti dalla Cina o altre aree a rischio.

### NUOVO CORONAVIRUS

#### Dieci comportamenti da seguire

- 1 Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica
- 2 Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- 3 Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
- 4 Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto usa la piega del gomito
- 5 Non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico
- 6 Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- 7 Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate
- 8 I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
- 9 Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
- 10 In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni

Ultimo aggiornamento 24 FEBBRAIO 2020

  [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)

Hanno aderito: Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Fimmg, FIMOMCeO, Ancli, Anspio, Anmda, Assolarm, Card, Fadoi, FederFarma, Faoapi, Faoapo, Federazione Nazionale Ordini Torna Pstpr, Fnoovi, Fofi, Simg, Sifo, Sim, Simit, Simpio, SIPMkt, Sisti

### CORONAVIRUS

#### Le raccomandazioni da seguire



Se hai sintomi simili all'influenza **resta a casa**, non recarti al Pronto Soccorso o presso gli studi medici ma contatta il medico di medicina generale, i pediatri di libera scelta, la guardia medica o i numeri regionali

 *Ministero della Salute*

[salute.gov.it/nuovocoronavirus](http://salute.gov.it/nuovocoronavirus)



## ***Misure universali***

Per la prevenzione delle malattie a diffusione respiratoria:

- Lavarsi spesso le mani. Il lavaggio deve essere accurato per almeno 60 secondi, seguendo le indicazioni ministeriali sopra richiamate. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un gel su base alcolica (concentrazione di alcool di almeno il 60%). Utilizzare asciugamani di carta usa e getta. Per quanto riguarda locali pubblici, palestre, farmacie, supermercati e altri luoghi di aggregazione, si raccomanda di mettere a disposizione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- Evitare abbracci e strette di mano;
- Mantenimento, nei contatti interpersonali, di una distanza di almeno un metro;
- Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- Non toccarsi occhi, naso, bocca con le mani;
- Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- Non assumere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro e alcool;
- Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si presta assistenza a persone malate.

***Misure di prevenzione per i lavoratori addetti al contatto con il pubblico***

Fermo restando il rispetto delle misure previste dalle norme subentrante, si fa presente, in linea generale, che non sono necessari Dispositivi di Protezione Individuale, fatto salvo gli operatori sanitari addetti all'assistenza di casi di infezione da COVID-19, per i quali sono state fornite specifiche indicazioni.

Restano valide le indicazioni fornite alle Associazioni dei medici competenti con nota del 05/02/2020 (PG/2020/0096962), con cui è stata trasmessa la Circolare del Ministero della salute del 03/02/2020 (recante indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico)

### ***Utilizzo di mascherine chirurgiche***

L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare la mascherina chirurgica:

- solo quando si hanno sintomi respiratori quali tosse e starnuti, poiché sono utili a limitare il contagio delle persone circostanti, o
- se ci si prende cura di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus.

Non sono utili né raccomandate come protezione personale per la popolazione generale.

## ***Misure previste per i lavoratori individuati come “contatti stretti”***

- L'individuazione dei contatti stretti, a seguito di un caso di infezione da CoViD-19 (sospetto, probabile o confermato), **spetta al Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) dell'Ausl territorialmente competente**, così come la disposizione delle misure previste nei confronti dei contatti stretti (quarantena con sorveglianza attiva).
- Il caso sospetto, secondo le definizioni dell'OMS, prevede la presenza sia di una sintomatologia respiratoria acuta sia del criterio epidemiologico (riferimento Circolari del Ministero della Salute).

**Pertanto, la semplice presenza in un lavoratore di sintomi simil-influenzali (tosse, starnuti, febbre, ecc.) non è sufficiente per definirlo caso sospetto; in ogni caso, le persone con febbre non devono rimanere al lavoro e devono contattare al più presto il proprio medico di medicina generale.**

- Al fine di individuare tutti i contatti dei casi legati all'attività lavorativa, sulla base di una reale esposizione al rischio, è indispensabile la collaborazione dell'azienda, e in particolare del medico competente. I lavoratori individuati come contatti stretti di un caso vengono posti in quarantena con sorveglianza attiva per 14 giorni e di tale misura viene informato il datore di lavoro.
- L'assenza dal lavoro, in tali casi, è coperta da certificazione ai fini INPS per motivi di sanità pubblica, come previsto dal citato DPCM nell'attuale fase di emergenza.
- Per i lavoratori che non siano stati individuati come contatti stretti, ***non sono previste*** misure particolari di sorveglianza.

## ***Misure nei confronti dei lavoratori che provengono da aree a rischio (1)***

Le persone che hanno fatto ingresso in regione Emilia-Romagna dopo il 24 febbraio, provenienti da zone identificate a rischio, hanno l'obbligo di comunicare tale circostanza al **Dipartimento di Sanità pubblica territorialmente competente** per una valutazione dell'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. I Paesi stranieri identificati a rischio sono elencati nel sito dell'OMS al quale si rimanda per approfondimenti; in Italia le zone identificate a rischio prima del 9 marzo 2020 sono la Regione Lombardia e le province di Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Rimini.

Il DSP dell'AUSL competente per territorio, sulla base di tali comunicazioni, previa acquisizione di informazioni sulle zone del soggiorno e sul percorso effettuato nei quattordici giorni precedenti ai fini di un'adeguata valutazione del rischio di esposizione, provvederà alla prescrizione della permanenza domiciliare qualora accerti la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario. In tali casi informerà altresì l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e finalità al fine di assicurare la massima adesione.

Anche in tali casi l'assenza dal lavoro è certificata ai fini INPS secondo le modalità previste dal DPCM.

## ***Misure nei confronti dei lavoratori che provengono da aree a rischio (2)***

Disposizioni valide su tutto il territorio nazionale:

- è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare i contatti sociali a chi manifesta una sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°); in tali casi va contattato il proprio medico curante;
- vige il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione per chi è in quarantena o risultato positivo al virus (con il DPCM 8 marzo la mancata osservanza di questi obblighi è un reato penale).

**Il Datore di lavoro può opportunamente collaborare** alla piena funzionalità di questo sistema comunicativo inviando a sua volta una comunicazione al Dipartimento di Sanità Pubblica riguardo ai lavoratori per i quali sia a conoscenza della provenienza da aree a rischio così come sopra definite.

### ***Normativa di riferimento***

Vista la continua evoluzione della normativa si rinvia al sito della Protezione Civile che viene continuamente aggiornato, di seguito il link:

Protezione Civile – Emergenza Coronavirus

<http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus>

## 38. Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020

### PREMESSA

- la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione
- le Parti convengono il possibile ricorso agli **ammortizzatori sociali**, con la conseguente riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro, al **lavoro agile** e a **soluzioni organizzative straordinarie**

➡ per favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.

è obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Nell'ambito di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività.

va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST<sup>23</sup>

- Il protocollo fa riferimento all'articolo 1, comma primo, numero 9), del DPCM 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali
- L'obiettivo del protocollo condiviso di regolamentazione è fornire **indicazioni operative** finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19.
- **Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.**

Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria

### **STABILISCE CHE**

le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.



## **PUNTI PRINCIPALI:**

1. l'informazione per tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda
2. le modalità di ingresso in azienda
3. le modalità di accesso dei fornitori esterni
4. la pulizia e sanificazione in azienda
5. precauzioni igieniche personali
6. dispositivi di protezione individuale
7. la gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande ...)
8. organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart working, rimodulazione dei livelli produttivi)
9. gestione entrata e uscita dei dipendenti
10. spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
11. gestione di una persona sintomatica in azienda
12. sorveglianza sanitaria / medico competente / RLS
13. aggiornamento del protocollo di regolamentazione

## PUNTI PRINCIPALI:

### 1. l'informazione per tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda

L'azienda informa circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi *depliants* informativi

In particolare, le informazioni riguardano:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

## **PUNTI PRINCIPALI:**

### **2. le modalità di ingresso in azienda**

- Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni
- Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS
- Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020,

## **PUNTI PRINCIPALI:**

### **3. le modalità di accesso dei fornitori esterni**

- Individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera
- Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente punto 2
- Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento. le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive

## PUNTI PRINCIPALI:

### 4. la pulizia e sanificazione in azienda

- l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione
- occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi
- l'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)

**Circolare Ministero salute n. 5443:** A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio). Con utilizzo DPI da smaltire come materiale potenzialmente infetto

# PUNTI PRINCIPALI:

## 5. precauzioni igieniche personali

- obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani
- l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani
- è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone

Lavare frequentemente le mani è importante, soprattutto quando trascorri molto tempo fuori casa, in luoghi pubblici. Il lavaggio delle mani è particolarmente importante in alcune situazioni, ad esempio:

**PRIMA DI**

- mangiare
- maneggiare o consumare alimenti
- somministrare farmaci
- medicare o toccare una ferita
- applicare o rimuovere le lenti a contatto
- usare il bagno
- cambiare un pannolino
- toccare un ammalato

**DOPO**

- aver tossito, starnutito o soffiato il naso
- essere stati a stretto contatto con persone ammalate
- essere stati a contatto con animali
- aver usato il bagno
- aver cambiato un pannolino
- aver toccato cibo crudo, in particolare carne, pesce, pollame e uova
- aver maneggiato spazzatura
- aver usato un telefono pubblico, maneggiato soldi, ecc.
- aver usato un mezzo di trasporto (bus, taxi, auto, ecc.)
- aver soggiornato in luoghi molto affollati, come palestre, sale da aspetto di ferrovie, aeroporti, cinema, ecc.

Il lavaggio delle mani ha lo scopo di garantire un'adeguata pulizia e igiene delle mani attraverso una azione meccanica. Per l'igiene delle mani è sufficiente il comune sapone. In assenza di acqua si può ricorrere ai cosiddetti igienizzanti per le mani (hand sanitizer), a base alcolica. Si ricorda che una corretta igiene delle mani richiede che si dedichi a questa operazione non meno di 40-60 secondi se si è optato per il lavaggio con acqua e sapone e non meno di 30-40 secondi se invece si è optato per l'uso di igienizzanti a base alcolica. Questi prodotti vanno usati quando le mani sono asciutte, altrimenti non sono efficaci. Se si usano frequentemente possono provocare secchezza della cute.

In commercio esistono presidi medico-chirurgici e biocidi autorizzati con azione battericida, ma bisogna fare attenzione a non abusarne. L'uso prolungato potrebbe favorire nei batteri lo sviluppo di resistenza nei confronti di questi prodotti, aumentando il rischio di infezioni.

**Ministero della Salute**

**Previene le infezioni con il corretto lavaggio delle mani**

**Ministero della Salute**

Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali  
Ufficio 2

stampa  
Centro Stampa Ministero della Salute

Finito di stampare nel mese di gennaio 2020  
www.salute.gov.it

**con acqua e sapone**  
occorrono 60 secondi

- 1 Bagna bene le mani con l'acqua
- 2 Applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani
- 3 Friziona bene le mani palmo contro palmo
- 4 Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa
- 5 Friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro
- 6 Friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra incrociate con quelle della sinistra
- 7 Friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa
- 8 Friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa
- 9 Friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e ripeti per il polso destro
- 10 Sciacqua accuratamente le mani con l'acqua
- 11 Asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso
- 12 Usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto

**con la soluzione alcolica**  
occorrono 30 secondi

- 1 Versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani
- 2 Friziona le mani palmo contro palmo
- 3 Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa
- 4 Friziona bene palmo contro palmo
- 5 Friziona bene i dorsi delle mani con le dita
- 6 Friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa
- 7 Friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa
- 8 Friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e ripeti per il polso destro
- 9 Una volta asciutte le tue mani sono pulite

## **PUNTI PRINCIPALI:**

### **6. dispositivi di protezione individuale**

- l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio.

Per questi motivi:

- a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.
- b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'Autorità sanitaria
- c. è favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS

([https://www.who.int/gpsc/5may/Guide\\_to\\_Local\\_Production.pdf](https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf))

- qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

## **PUNTI PRINCIPALI:**

### **7. la gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande ...)**

- l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano
- occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche  
Sanitarie
- occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.



## **PUNTI PRINCIPALI:**

### **8. organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart working, rimodulazione dei livelli produttivi)**

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:

- disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza
  - si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi
  - assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
  - utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni
- a. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione
- nel caso l'utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti
  - sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate

## **PUNTI PRINCIPALI:**

### **9. gestione entrata e uscita dei dipendenti**

- si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)
- dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni

## PUNTI PRINCIPALI:

### 10. spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione

- gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali
- non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali
- sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, **anche obbligatoria**, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work
- **il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)**

## **PUNTI PRINCIPALI:**

### **11. gestione di una persona sintomatica in azienda**

- nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'Autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute
- l'azienda collabora con le Autorità sanitarie (Dipartimento di Sanità Pubblica) per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria

## PUNTI PRINCIPALI:

### 12. sorveglianza sanitaria / medico competente / RLS

- la sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)
- vanno privilegiate, in questo periodo, **le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia**
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST
- il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie

## **PUNTI PRINCIPALI:**

### **13. aggiornamento del protocollo di regolamentazione**

È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS